**LEGGE DI BILANCIO 2019 –ESTRATTO DEGLI ARTICOLI RIGUARDANTI ESCLUSIVAMENTE LA SCUOLA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Testo approvato dalla V Commissione della Camera** | **Note UIL Scuola (la numerazione dei commi è riferita alla trasposizione degli articoli originari in articolo unico)** |
| **Art. 5.** ***(Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni)*** |  |
| 1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari. | 8. Dal 1° gennaio 2019 i docenti che effettuano lezioni private e ripetizioni possono, in alternativa alla ordinaria tassazione IRPEF dei relativi compensi, optare per una cedolare secca del 15%. |
| 2. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto dall'[articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165#art53), comunicano all'amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra-professionale didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità. | 9. I docenti debbono comunicare all’amministrazione di appartenenza l’effettuazione delle lezioni private, per la verifica di eventuali incompatibilità, fermi restando i divieti indicati dall’art. 53 del d.lvo n. 165/2001, in genere riferiti all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi |
| 3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. | 10. Il versamento segue gli stessi tempi di quello relativo all’IRPEF e con le stesse regole circa la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso. |
| 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'esercizio dell'opzione nonché del versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1. | 11. Un apposito provvedimento da emanare entro 90 giorni dall’approvazione della legge stabilirà le modalità per l’esercizio dell’opzione al metodo precedente (IRPEF). |
| **Art. 22.** ***(Sistema duale)*** |  |
| 1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2019, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera *b)*, della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205), sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del [decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2). | 147. Per il 2019, i percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro sono aumentati di 50 milioni di euro rispetto ai 75 già previsti. |
| ***Art. 34 - (Rinnovo contrattuale 2019-2021)*** |  |
| 1. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'[articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165#art48-com1), e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. | 226. Per il rinnovo di tutti i CCNL del pubblico impiego per il triennio 2019-2021, sono stanziati € 4.300 MLN, così ripartiti:  1.100 MLN di € per il 2019;  1.425 MLN di € per il 2020;  1.775 NLN di € per il 2021. |
| 2. - omissis  3. - omissis  4. - omissis |  |
| 5. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione: a) dell'anticipazione di cui all'articolo *47-bis,* comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019, e dello 0,7 per cento a decorrere dal l**°** luglio 2019;  b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2 del citato decreto legislativo n. 165, dell'elemento  perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal l° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento. | 230. E’ riconosciuta l’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) dello 0,42% dello stipendio tabellare dal 1° aprile 2019 e dello 0,7% dal 1° luglio 2019 in caso di mancato rinnovo del CCNL al 1° gennaio 2019  L’elemento perequativo previsto dai CCNL 2016-2018 per alcuni dipendenti viene mantenuto con le stesse misure, modalità e criteri fino al rinnovo dei CCNL 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento. |
| 6. - omissis  7. - omissis |  |
| **Art. 52.**  ***(*Équipe*formative territoriali per il potenziamento di misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole)*** |  |
| 1. Al fine di promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 può essere esonerato dall'esercizio delle attività didattiche un numero massimo di 120 docenti, individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che costituiscono *équipe* territoriali formative, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative. | 404. Viene confermato il progetto “scuola digitale”, con l’esonero dall’insegnamento, per 2 anni scolastici (2019/2020 e 2020/2021) di 120 docenti, individuati dal MIUR per costituire gruppi per garantirne la diffusione sul territorio, per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti. |
| 2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,44 milioni di euro per l'anno 2019, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107#art1-com62). | 405. La copertura della spesa di questo personale per il prossimo triennio viene ottenuta sottraendo il necessario finanziamento ai 30 MLN di euro già stanziati dalla legge 107/2015 per il progetto complessivo. |
| 3. All'articolo 1, comma 62, terzo periodo, della [legge 13 luglio 2015, n. 107](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107), le parole: «ai sensi del comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di procedure selettive». | 406. Le risorse sono attribuite alle scuole sulla base di procedure selettive. |
| ***Art. 52-bis. (Tempo pieno nella scuola primaria)***  1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità per incrementare il tempo pieno nella scuola primaria.    2. Ai fini di cui al comma 1, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria. | ***(Tempo pieno nella scuola primaria)***  ***407. Con decreto del*** 412. entro 60 giorni dall’approvazione della legge il MUIR approva un decreto per stabilire le modalità per incrementare il tempo pieno nella scuola primaria.  408. I posti aggiuntivi per questa operazione sono pari a 2.000 unità. |
| **Art. 53.**  ***(Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali)*** |  |
| 1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'organico del personale docente dei licei musicali è incrementato di 400 posti. A tal fine è autorizzata la spesa di 4,85 milioni di euro per l'anno 2019, di 18,16 milioni di euro per l'anno 2020, **di 23,56 milioni di euro per l'anno** 2021, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, di 20,49 milioni di euro per l'anno 2026 e di 21,56 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. | 414. Dal prossimo anno scolastico è aumentato l’organico dei docenti dei licei musicali di 400 unità, stanziando i relativi finanziamenti. |
| **Art. 54.** ***(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale già titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso le istituzioni scolastiche)*** |  |
| 1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205). La trasformazione di cui al primo periodo è disposta nel limite di una spesa di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata ai sensi del citato articolo 1, comma 619, della legge n. 205 del 2017, a tale scopo avvalendosi della quota dello stanziamento non utilizzata per i fini ivi previsti. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico. | 413. Dal prossimo anno scolastico sono trasformati a tempo pieno i rapporti di lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi ex co.co.co assunti nell’anno scolastici 2018/2019,incrementandone in corrispondenza la dotazione organica. |
| 2. La trasformazione di cui al comma **418** del presente articolo avviene mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205). In caso di rinunce o cessazioni dal servizio, si dà luogo a un ulteriore scorrimento della graduatoria. | 414. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno avviene mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione già indetta ai sensi della legge finanziaria per il 2018, con scorrimento della graduatoria in caso di rinunce o pensionamenti. |
| 3. La graduatoria finale di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205), rimane efficace sino al completo scorrimento della stessa ai sensi del comma 2 del presente articolo. | 415. La graduatoria finale di merito rimane in vigore sino al completo scorrimento della stessa. |
| **Art. 56.**  ***(Politiche invariate)*** |  |
| 1. All'[articolo 64, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50#art64-com4), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96), le parole: «e di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, di 190 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019**, di 194 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e di 100 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021**». | 430. Viene confermato inalterato il **sistema delle pulizie tramite cooperative,** con ulteriori finanziamenti per il prossimo triennio, pari a complessivi 384 MLN di euro. |
| **431*.*All'[articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69#art58), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98), sono apportate le seguenti modificazioni:** | 431. Al decreto legge che regola le esternalizzazioni dei servizi di pulizia sono apportate le seguenti modifiche: |
| ***a)*al comma 5, dopo le parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014» sono inserite le seguenti: «, e sino al 31 dicembre 2019,»;** | a) **le esternalizzazioni hanno fine col 31 dicembre 2019** |
| ***b)*dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:** |  |
| **«*5-bis.*A decorrere dal 1° gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2009-06-22;119), sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5. Il predetto limite di spesa è integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.** | - dal 1° gennaio 2020 i servizi di pulizia e ausiliari sono affidati esclusivamente a collaboratori scolastici dipendenti, con riassorbimento dei posti precedentemente accantonati.  Sono resi disponibili per le scuole 10 MLN di € annui per l’acquisto di materiali di pulizia. |
| ***5-ter.*Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato, senza soluzione di continuità, dalla data di entrata in vigore della [legge 3 maggio 1999, n. 124](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-05-03;124), presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'[articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205#art1-com622). Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.** | Le selezioni del personale avverranno per selezione per titolo e colloquio, relativamente al personale con contratto a tempo indeterminato delle cooperative in servizio nelle scuole statali dall’entrata in vigore della legge n. 124/1999.  Dalla presente selezione è escluso il personale della provincia di Palermo già stabilizzato con la legge finanziaria del 2018.  Un decreto del MIUR stabilirà i requisiti e le modalità della selezione, nonché la tempistica per la presentazione delle domande. |
| ***5-quater.*Nel limite di spesa di cui al comma 5-*bis,*primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-*ter,*sono autorizzate anche a tempo parziale. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili».** | Le assunzioni possono essere fatte anche a tempo parziale, e possono essere trasformate a tempo pieno (o con aumento di ore) solamente se ci sarà adeguata copertura finanziaria. |
| **432. All'[articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50#art64), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96), sono apportate le seguenti modificazioni:** |  |
| ***a)*al comma 1, le parole: «sino alla data di effettiva attivazione della convenzione-quadro di cui al comma 3 e comunque non oltre il 30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2019»;** | 432. Le convenzioni Consip in corso cessano al 31 dicembre 2019. |
| ***b)*il comma 3 è abrogato.** | Anche le procedure straordinarie di appalto in corso sono abrogate |
| **433. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296#art1-com601), è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro per l'anno 2021.** | 433. Il Fondo per il funzionamento delle scuole è aumentato di 184 MLN di € per il 2020 e di 90 MLN di € per il 2021 |
| **Art. 57 - (Misure di razionalizzazione della spesa pubblica)**  (omissis…) |  |
| 17. All'articolo *l-bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:  *"l-bis.* Per l'anno 2019, il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il termine del 30 aprile 2019. Le somme giacenti, incluse quelle derivanti dai trasferimenti per le spese di pulizia, sono versate solo ove non sussistano contestazioni in atto. Entro il medesimo termine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme non utilizzate, per le quali  non vi siano contestazioni in atto, giacenti sul conto corrente n. 53823530 presso la società Poste italiane spa. Quota parte delle somme versate all'entrata, pari complessivamente a 22,5 milioni di euro, rimane acquisita all'erario. Il mancato versamento delle somme di cui ai periodi precedenti entro il predetto termine comporta l'insorgere di responsabilità dirigenziale e obbligo di segnalazione alla Corte dei conti.  *1-ter.* Nelle more del versamento delle somme di cui al comma 1*-bis* all'entrata del bilancio, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili per l'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sulle disponibilità del fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di 22,5 milioni di euro." | 451. Si tratta di una prassi ormai consolidata con varie leggi di bilancio per cui si verificano **le giacenze finanziarie non impegnate dalle Scuole** per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, che vengo riassegnate successivamente: un modo per eliminare dai bilanci e riassegnare somme che non le scuole non sono state in condizione di spendere (i cosiddetti residui attivi), pari quest’anno a 22,5 MLN di euro che sono riassegnati alle Istituzioni scolastiche stesse. |
| 18. I percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:  a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;  b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti  tecnici;  c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. | 452. I “percorsi di alternanza scuola-lavoro” vengono più propriamente ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” e, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, sono rideterminati nella durata:  a) non inferiore a 180 ore nel triennio terminale degli istituti professionali;  b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno degli istituti tecnici;  c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. |
| 19. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui al comma 1, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. | 453. Entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, il MIUR ne ridefinisce le linee guida. |
| 20. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma 1. | 454. I finanziamenti già previsti dalla legge 107/2015 (100 MLN di euro) sono ridefiniti corrispondentemente al nuovo monte orario previsto. |
| 21. Per l'anno scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti già attivati dalle istituzioni scolastiche, si  determina automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, una rimodulazione delle attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio in attuazione delle disposizioni normative di cui ai commi precedenti. | 455. Per l’anno in corso (2018-2019) i progetti già attivati vanno rimodulati secondo le modalità di cui sopra. |
| ***Art. 58 - (Revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici (Modificazioni al decreto legislativo* 13 *aprile 2017, n. 59))***  1. Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, e di conseguire i risparmi di cui al comma 3, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) le parole «percorso FIT», ovunque compaiano, sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;  b) all'articolo 1, comma 2, le parole «percorso formativo triennale» sono sostituite dalle seguenti:  «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;  c) con riferimento all'articolo 2:  1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) un percorso annuale di formazione  iniziale e prova»;  2) al comma 1, lettera c), le parole «previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b») sono sostituite dalle seguenti: «previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova»;  3) al comma 2, alinea, le parole «, e si articola in:» sono soppresse;  4) al comma 2, le lettere a), b) e c) sono soppresse;  5) i commi 3 e 5 sono abrogati;  d) con riferimento all'articolo 3:  1) al comma 1, le parole «all'accesso al percorso FIT su» sono sostituite dalla seguente: «ai»;  2) al comma 2, le parole «terzo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: «primo e nel secondo»;  3) al comma 3, le parole «ammessi al percorso FIT» sono sostituite dalle seguenti: «immessi in  ruolo», le parole «terzo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: «primo e nel secondo» e dopo le  parole «prove concorsuali» sono inserite le seguenti: «. Rimane fermo il diritto all'immissione in ruolo dei vincitori, ove occorra anche negli anni successivi.»;  4) al comma 4, lettera a), le parole «, anche raggruppate in ambiti disciplinari» sono soppresse;  5) al comma 5, le parole «per le tipologie di posto messe a concorso nella stessa» sono sostituite  dalle seguenti: «per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e  di secondo grado, nonché per il sostegno»;  6) il comma 6 è sostituito dal seguente:  «6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati i  criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti per i relativi componenti; i  programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali è particolarmente valorizzato il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il  possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione;  le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici scolastici regionali.  Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione  delle tracce delle prove d'esame e delle relative griglie di valutazione.»;  7) il comma 7 è abrogato;  8) il comma 8 è abrogato;  e) con riferimento all'articolo 4:  1) al comma 2, dopo le parole «Consiglio superiore della pubblica istruzione» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233»;  2) il comma 3 è abrogato;  f) con riferimento all'articolo 5:  1) al comma 1, dopo le parole «lettera a),» sono inserite le seguenti: «il possesso dell'abilitazione  specifica sulla classe di concorso oppure»  2) al comma 2, dopo le parole «tecnico-pratico,» sono inserite le seguenti: «il possesso  dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure»  3) al comma 3, le parole «in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda  di partecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «unitamente al superamento dei percorsi di  specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento  adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli  di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma l o al comma 2 con riferimento  alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado.»  4) al comma 4, le parole «Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle  seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;  5) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:  "5. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU e CF A di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.  6. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso."  g) con riferimento all'articolo 6:  1) al comma 1, dopo le parole «Il concorso» sono aggiunte le seguenti: «per i posti comuni» e il  secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova  scritta a carattere nazionale e una orale.»;  2) al comma 2, le parole «su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle» sono  sostituite dalle seguenti: «sulle discipline» e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria perché sia valutata la prova successiva.»;  3) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La seconda prova scritta è superata dai  candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della  prova è condizione necessaria per accedere alla successiva prova orale.»;  4) il comma 4, è sostituito dal seguente:  «4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso, di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo, nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.»  5) il comma 5, e sostituito dal seguente:  «5. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per  l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento della prova, conseguito dai candidati cui è attribuito un punteggio minimo di sette decimi o equivalente, è condizione  necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno.»  h) con riferimento all'articolo 7:  1) il comma 1 è sostituito dal seguente:  «1. In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui  all'articolo 6 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato  tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al  massimo, ai posti messi a concorso. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere  dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con  la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del  predetto biennio, fermo restando il diritto di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo.»  2) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;  3) al comma 5, le parole «l'ambito territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «l'istituzione  scolastica», le parole «quelli indicati nel bando» sono sostituite dalle seguenti: «quelle che  presentano posti vacanti e disponibili» e dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «I vincitori  del concorso che, all'atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile  sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia in quella relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola e ad accettare la relativa immissione in ruolo.»;  i) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: «Percorso annuale di formazione iniziale e prova»;  l) gli articoli 8, 9, l0, 11 e 12 sono abrogati, ferma restando l'applicazione alle procedure concorsuali  avviate alla data di entrata in vigore della presente legge;  m) con riferimento all'articolo 13:  1) al comma 1, primo e terzo periodo, le parole «Il terzo anno del percorso FIT» sono sostituite dalle seguenti: «Il percorso annuale di formazione iniziale e prova» e le parole «non è ripetibile e»  sono soppresse;  2) il comma 2 è abrogato;  3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano  valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di  valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a  esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o in applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.»  4) il comma 4 è abrogato;  n) gli articoli 14, 15 e 16 sono abrogati;  o) con riferimento all'articolo 17:  1) al comma 2, la lettera c) è abrogata;  2) al comma 2, lettera d), le parole «di cui alle lettere a), b) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a) e b) » e, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti: «In prima applicazione, ai soggetti che abbiano svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, è riservato il 10% dei posti. In prima applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresì, alle procedure concorsuali in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b), per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno.»  3) il comma 5 è sostituito dal seguente:  «5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel  limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta al percorso  annuale di formazione iniziale e prova. I soggetti ammessi a detto anno sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento.»  4) i commi 7, 8, 9 e l0 sono abrogati;  p) all'articolo 19, il comma 2 è abrogato, e il comma 1 è sostituito dal seguente:  "1. Per la copertura degli oneri di cui al presente decreto legislativo, è autorizzata la spesa di euro  7,009 milioni nel 2018 e di 13,426 milioni annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di  spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, inclusi i compensi ai componenti e  ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della  commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3, comma 6."  q) all'articolo 20, comma 1, il secondo periodo è soppresso;  r) con riferimento all'articolo 21:  1) al comma 1, alinea, le parole da «, fermo restando» sino a «percorso FIT», sono soppresse;  2) al comma 1, lettera a), le parole «115, 117, 118 e 119» sono soppresse e l'articolo 1, commi 115,  117, 118 e 119 della legge 13 luglio 2015, n. 107, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per  il reclutamento del personale docente, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria  di primo e secondo grado;  3) al comma 1, lettera b), le parole «437, 438, 439, 440» sono soppresse e gli articoli 437, 438, 439,  440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per  il reclutamento del personale docente, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria  di primo e secondo grado.  s) all'articolo 22, comma 2, le parole «dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente in materia di classi di concorso».  2. il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 228.146 nel 2019, euro 813.448 nel 2020, euro 27.120.448 nel 2021, euro 29.589.448 nel 2022, euro 57.137.448 nel 2023, euro 58.421.448 nel 2024, euro 72.753.448 nel 2025, euro 75.785.448 nel 2026, euro  109.598.448 a decorrere dal 2027.  3. Agli oneri derivanti dai commi 2, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa recati dal comma 1. La quota rimanente dei risparmi di spesa, pari a euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2019, concorre al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.  4. Ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso FIT nell'anno scolastico 2018/2019, continua ad applicarsi l'articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo, come in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva a possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati  al percorso FIT, si applica il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dal presente articolo.  5. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale. | 460. Art. 58 - (Revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici (Modificazioni al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59))  1. Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, e di conseguire i risparmi di cui al comma 3, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) le parole «percorso FIT», ovunque compaiano, sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;  b) all'articolo 1, comma 2, le parole «percorso formativo triennale» sono sostituite dalle seguenti:  «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;  c) con riferimento all'articolo 2:  1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) un percorso annuale di formazione  iniziale e prova»;  2) al comma 1, lettera c), le parole «previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b») sono sostituite dalle seguenti: «previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova»;  3) al comma 2, alinea, le parole «, e si articola in:» sono soppresse;  4) al comma 2, le lettere a), b) e c) sono soppresse;  5) i commi 3 e 5 sono abrogati;  d) con riferimento all'articolo 3:  1) al comma 1, le parole «all'accesso al percorso FIT su» sono sostituite dalla seguente: «ai»;  2) al comma 2, le parole «terzo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: «primo e nel secondo»;  3) al comma 3, le parole «ammessi al percorso FIT» sono sostituite dalle seguenti: «immessi in  ruolo», le parole «terzo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: «primo e nel secondo» e dopo le  parole «prove concorsuali» sono inserite le seguenti: «. Rimane fermo il diritto all'immissione in ruolo dei vincitori, ove occorra anche negli anni successivi.»;  4) al comma 4, lettera a), le parole «, anche raggruppate in ambiti disciplinari» sono soppresse;  5) al comma 5, le parole «per le tipologie di posto messe a concorso nella stessa» sono sostituite  dalle seguenti: «per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e  di secondo grado, nonché per il sostegno»;  6) il comma 6 è sostituito dal seguente:  «6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati i  criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti per i relativi componenti; i  programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali è particolarmente valorizzato il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il  possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione;  le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici scolastici regionali.  Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione  delle tracce delle prove d'esame e delle relative griglie di valutazione.»;  7) il comma 7 è abrogato;  8) il comma 8 è abrogato;  e) con riferimento all'articolo 4:  1) al comma 2, dopo le parole «Consiglio superiore della pubblica istruzione» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233»;  2) il comma 3 è abrogato;  f) con riferimento all'articolo 5:  1) al comma 1, dopo le parole «lettera a),» sono inserite le seguenti: «il possesso dell'abilitazione  specifica sulla classe di concorso oppure»  2) al comma 2, dopo le parole «tecnico-pratico,» sono inserite le seguenti: «il possesso  dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure»  3) al comma 3, le parole «in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda  di partecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «unitamente al superamento dei percorsi di  specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento  adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli  di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma l o al comma 2 con riferimento  alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado.»  4) al comma 4, le parole «Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle  seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;  5) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:  "5. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU e CF A di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.  6. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso."  g) con riferimento all'articolo 6:  1) al comma 1, dopo le parole «Il concorso» sono aggiunte le seguenti: «per i posti comuni» e il  secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova  scritta a carattere nazionale e una orale.»;  2) al comma 2, le parole «su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle» sono  sostituite dalle seguenti: «sulle discipline» e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o  equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria perché sia valutata la prova  successiva.»;  3) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La seconda prova scritta è superata dai  candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della  prova è condizione necessaria per accedere alla successiva prova orale.»;  4) il comma 4, è sostituito dal seguente:  «4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso, di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo, nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.»  5) il comma 5, e sostituito dal seguente:  «5. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per  l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento della prova, conseguito dai candidati cui è attribuito un punteggio minimo di sette decimi o equivalente, è condizione  necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno.»  h) con riferimento all'articolo 7:  1) il comma 1 è sostituito dal seguente:  «1. In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui  all'articolo 6 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato  tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al  massimo, ai posti messi a concorso. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere  dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con  la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del  predetto biennio, fermo restando il diritto di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo.»  2) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;  3) al comma 5, le parole «l'ambito territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «l'istituzione  scolastica», le parole «quelli indicati nel bando» sono sostituite dalle seguenti: «quelle che  presentano posti vacanti e disponibili» e dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «I vincitori  del concorso che, all'atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile  sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia in quella relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola e ad accettare la relativa immissione in ruolo.»;  i) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: «Percorso annuale di formazione iniziale e prova»;  l) gli articoli 8, 9, l0, 11 e 12 sono abrogati, ferma restando l'applicazione alle procedure concorsuali  avviate alla data di entrata in vigore della presente legge;  m) con riferimento all'articolo 13:  1) al comma 1, primo e terzo periodo, le parole «Il terzo anno del percorso FIT» sono sostituite dalle seguenti: «Il percorso annuale di formazione iniziale e prova» e le parole «non è ripetibile e»  sono soppresse;  2) il comma 2 è abrogato;  3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano  valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di  valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a  esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o in applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.»  4) il comma 4 è abrogato;  n) gli articoli 14, 15 e 16 sono abrogati;  o) con riferimento all'articolo 17:  1) al comma 2, la lettera c) è abrogata;  2) al comma 2, lettera d), le parole «di cui alle lettere a), b) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a) e b) » e, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti: «In prima applicazione, ai soggetti che abbiano svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, è riservato il 10% dei posti. In prima applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresì, alle procedure concorsuali in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b), per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno.»  3) il comma 5 è sostituito dal seguente:  «5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel  limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta al percorso  annuale di formazione iniziale e prova. I soggetti ammessi a detto anno sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento.»  4) i commi 7, 8, 9 e l0 sono abrogati;  p) all'articolo 19, il comma 2 è abrogato, e il comma 1 è sostituito dal seguente:  "1. Per la copertura degli oneri di cui al presente decreto legislativo, è autorizzata la spesa di euro  7,009 milioni nel 2018 e di 13,426 milioni annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di  spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, inclusi i compensi ai componenti e  ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della  commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3, comma 6."  q) all'articolo 20, comma 1, il secondo periodo è soppresso;  r) con riferimento all'articolo 21:  1) al comma 1, alinea, le parole da «, fermo restando» sino a «percorso FIT», sono soppresse;  2) al comma 1, lettera a), le parole «115, 117, 118 e 119» sono soppresse e l'articolo 1, commi 115,  117, 118 e 119 della legge 13 luglio 2015, n. 107, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per  il reclutamento del personale docente, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria  di primo e secondo grado;  3) al comma 1, lettera b), le parole «437, 438, 439, 440» sono soppresse e gli articoli 437, 438, 439,  440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per  il reclutamento del personale docente, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria  di primo e secondo grado.  s) all'articolo 22, comma 2, le parole «dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente in materia di classi di concorso».  2. il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 228.146 nel 2019, euro 813.448 nel 2020, euro 27.120.448 nel 2021, euro 29.589.448 nel 2022, euro 57.137.448 nel 2023, euro 58.421.448 nel 2024, euro 72.753.448 nel 2025, euro 75.785.448 nel 2026, euro  109.598.448 a decorrere dal 2027.  3. Agli oneri derivanti dai commi 2, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa recati dal comma 1. La quota rimanente dei risparmi di spesa, pari a euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2019, concorre al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.  4. Ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso FIT nell'anno scolastico 2018/2019, continua ad applicarsi l'articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo, come in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva a possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati  al percorso FIT, si applica il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dal presente articolo.  5. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |